

STATUTO e REGOLAMENTO DEL CONSORZIO 4 UPCYCLING

I. Denominazione – Scopo – Sede

Art.1.

Con il nome di CONSORZIO 4 UPCYCLING è costituito un consorzio ai sensi delle disposizioni federali svizzere.

La sede del Consorzio è in Svizzera - Canton Ticino , attualmente a Paradiso (NAP 6900) Via Calprino 18 , e può essere trasferita in qualsiasi luogo della Svizzera in qualsiasi momento , così come risulterà dal verbale d' assemblea dei soci del Consorzio stesso. Con delibera dell' Assemblea , anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organi rappresentativi in Svizzera e all'estero.

Lo scopo del consorzio è quello di promuovere l' attività di **Upcycling** , cioè il **processo di conversione di materiali di scarto o prodotti inutili in nuovi materiali o prodotti di migliore qualità o per una migliore valore ambientale** , nonché di riciclaggio , rigenerazione , conversione di materiali vari e rifiuti provenienti da scarti industriali o sottoprodotti o materiali che hanno perso la qualifica di rifiuti , per contrastare le discariche attive e passive di detti materiali sotto forma di rifiuti. Il Consorzio intende favorire e stimolare lo sviluppo , con la partecipazione di tutti i soci all' uso di nuove tecnologie e strumenti , aderendo allo scopo dei benefici futuri della qualità ambientale e civile con specifica attenzione al settore rifiuti

Il consorzio può intraprendere anche attività commerciali di prodotti , attrezzature , progettazione di impianti , servizi , trasporti per conto proprio e conto terzi , e prestare consulenze nel settore sopradetto .

Il Consorzio può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, e può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari o creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvale a tal fine di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. In particolare potrà, con delibera del Consiglio , assumere interessenze o partecipazioni in enti che svolgano attività mutualistiche similari.

Art.2.

Il consorzio acquista la personalità giuridica al momento dell'approvazione degli statuti da parte dell'assemblea. Il Consorzio ha validità fino al 2050 , salvo proroghe decise dall' Assemblea dei soci

II. Soci

Art.3.

La qualità di socio si acquista con l' iscrizione nel registro dei soci , dopo l' approvazione dell' ammissione da parte del consiglio , o su delega del comitato preposto alle nuove iscrizioni , e il pagamento della quota sociale annuale.

Art.4.

Chiunque , persona o azienda , che produce rifiuti o da scarti industriali o sottoprodotti o materiali che hanno perso la qualifica di rifiuti , in proprio o per conto terzi , può far parte del Consorzio, domiciliata ovunque .

Il numero dei soci è illimitato , ma non inferiore a tre . La persona o società che desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio , nella quale deve specificare :

1. la denominazione e la sede legale ; 2. l'impegno a sottoscrivere una quote del capitale sociale e le modalità di pagamento della quota ; 3. dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello Statuto e dei regolamenti emanati dal Consorzio. ;4. L' impegno a promuovere le attività del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio , riportate nei moduli formativi e in altro materiale , senza apporvi alcuna modifica. L'ammissione è subordinata alla decisione insindacabile del Consiglio di amministrazione. L'aspirante socio verrà informato della decisione presa.

Art.5.

Le domande di ammissione devono essere inoltrate per iscritto al Consiglio non al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea generale dei soci . Acquisito il titolo di Socio , le quote sociali non possono essere cedute senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori. Il consenso non può essere concesso se il socio cedente abbia ancora in corso operazioni con il Consorzio e non abbia ancora completamente estinto tutti gli impegni relativi a tali operazioni.

Art.6.

La qualità di socio si perde:

- a) con le dimissioni,
- b) con la radiazione per non mantenimento dei requisiti di ammissione o che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ;
- c) con il decesso,
- d) con l'esclusione per non tracciabilità della persona chiamata all' assemblea dei soci
- e) con il mancato pagamento della quota sociale

Spetta al Consiglio constatare se ricorrono i motivi , che a norma di legge o del presente statuto, legittimino la perdita del socio . Le deliberazioni del Consiglio in materia di decadenza e di esclusione sono comunicate al Socio mediante lettera o mail

Art.7.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio . Divengono effettive con l' accettazione da parte dell' assemblea dei soci .

Art.8.

In caso di decesso di un socio, gli eredi che con lui convivevano ne esercitano i diritti fino allo spirare dell'esercizio in corso. Gli stessi possono chiedere, entro questo periodo, di subentrare nei diritti del defunto senza pagamento della quota sociale, osservando le modalità previste dagli art. 5 e 6.

Art.9.

L' assemblea può decidere l'esclusione di una proposta di iscrizione a socio consortile , anche senza motivo .

Art.10.

Chi cessa di far parte del Consorzio (vedi art. 6.) perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

Art.11.

I soci hanno l'obbligo:

- a) Di salvaguardare gli interessi del Consorzio.
- b) Di pagare la quota sociale ,
- c) Di sottostare agli ordini ed alle prescrizioni dell'Assemblea e del Consiglio nonché di attenersi alle prescrizioni di legge , anche federali e cantonali.
- d) Di garantire la promozione delle attività del Consorzio in maniera leale e corretta.

Art.12.

Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti ai soci in assemblea , a parole o per iscritto , le decisioni del Consiglio . Per le contestazioni dell' assemblea dei soci , potrà far ricorso al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

III. Organi sociali**Art.13.**

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea dei soci,
- b) Il Consiglio,

Il consiglio può delegare alcune funzioni , come meglio verranno indicate nel verbale dei soci , quali ad esempio : indicare una commissione di valutazione per nuove iscrizioni , indicare dei collaboratori particolari per funzione specifiche , indicare dei contabili , indicare promotori di convenzioni

Assemblea dei soci.**Art.14.**

L'assemblea dei soci è l'organo superiore del Consorzio. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta , anche da un familiare.

Art.15.

L'assemblea viene convocata, dal Consiglio in via ordinaria entro la fine del mese di marzo per la presentazione e approvazione dei conti (consuntivo e preventivo). A mezzo di avviso inviato per mail all' indirizzo acquisito nelle informazioni dell' iscrizione o nella mail generata a favore del socio .

In via straordinaria, si riunisce per ordine del Consiglio , oppure quando un quinto dei soci lo richiede, mediante istanza scritta e motivata, al Consiglio .

Art.16.

L'assemblea è presieduta e diretta dal presidente in caso di nomine dal presidente del giorno. L' assemblea può essere tenuta anche con mezzi informatici di comunicazione a distanza (ad es. skype , teamviewer , googlechat , ecc) purchè sia mantenuta la possibilità di comunicazione in diretta con la maggioranza degli aventi diritto . Essa sceglie preliminarmente gli scrutatori ed il metodo di votazione (alzata di mano , appello nominale o scritto). Il processo verbale in forma scritta o audio è redatto dal segretario/a e firmato dallo stesso, dal presidente e dal segretario/a.

Art.17.

L'assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:

- a) Eleggere e revocare il Consiglio e procedere alle nomine suppletorie. La revoca del Consiglio può avvenire solo in caso di gravi trasgressioni dello Statuto, e la relativa domanda deve essere sottoscritta da un terzo dei soci e presentata al Comitato. La revoca può essere pronunciata con il consenso dei tre quarti dei soci presenti.
- b) Nominare ogni anno eventuali consulenti o commissioni a supporto dell' attività organizzativa del Consorzio .

- c) Decidere sull'ammissione ed esclusione dei nuovi soci.
- d) Deliberare sui conti, sul rapporto del Consiglio e determinare le eventuali gratificazioni dovute al Consiglio .
- e) Deliberare per ogni spesa superiore a FrCH 5000.-.
- f) Contrarre prestiti e fissare il relativo importo e condizioni.
- g) Modificare lo Statuto sociale,
- h) Nominare eventuali commissioni speciali,
- i) Dare l'autorizzazione al Consiglio per riscuotere le tasse, stare in giudizio, compromettere, transigere e fare valere i diritti del Consorzio nei confronti di terzi e dei membri.
- l) Decidere lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio.

- m) Fissare l'ammontare della quota sociale.

Art.18.

L'assemblea dei soci può deliberare solo sulle questioni indicate all'ordine del giorno. Vi può partecipare chiunque abbia diritto di voto , anche con delega . Non saranno ammesse oltre 3 deleghe per ogni presente

Art.19.

L'ordine del giorno è spedito a tutti i soci entro 10 giorni dalla data dell'assemblea. Le proposte presentate all'assemblea ma non all'ordine del giorno saranno rinviate al Consiglio per essere sottoposte all'assemblea successiva a meno che si decida l'urgenza con il voto dei due terzi dei presenti. L'urgenza non può essere dichiarata per la revoca del Consiglio .

Art.20.

Per la validità dell'assemblea occorre la presenza di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti al Consorzio per l' anno d' esercizio . Non raggiungendosi questo quoziente dopo 30 minuti verrà rinnovata l' assemblea che delibererà qualunque sia il numero degli presenti.

Art.21.

I membri del Consiglio , quando si tratta dell'approvazione della gestione , hanno diritto di voto. I soci che hanno un interesse diretto con l'oggetto in discussione potranno partecipare alla discussione e alla votazione.

Art.22.

L'assemblea delibera con la maggioranza della metà +1 dei presenti:

- a) La revisione parziale o totale dello statuto,
- b) Nomina del presidente,
- c) La dichiarazione d'urgenza. (Art. 19)
- d) L'autorizzazione al Consiglio di stare in lite, compromettere o transigere, vendere e acquistare beni mobili e immobili.
- e) Contrarre debiti di qualsiasi natura e disporre del patrimonio sociale per un importo superiore a FrCH 5000.-,
- f) Revocare risoluzioni prese,
- g) La revoca della commissione di revisione o del Comitato e l'espulsione dei singoli membri,
- h) Lo scioglimento del Consorzio e la liquidazione dello stesso.

Comitato

Art.23

Il Consiglio è composto di almeno tre soci . Essi stanno in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Art.24.

Non possono far parte del Consiglio :

- a) Due stretti parenti

Art.25.

Il Consiglio nomina, il Presidente dell' assemblea dei soci , il tenitore del registro e segretario/a e un cassiere/a. Le cariche di segretario e cassiere possono essere accumulate.

Art.26.

Il Consiglio è rappresentato dal Presidente , o dal vicepresidente su delega . Per i contratti vincolanti il Consorzio, occorre la firma del Presidente e del segretario. Tutti i versamenti e pagamenti saranno eseguiti mediante conto corrente postale o bancario o in contanti sino a 10.000 FrCH

Art.27.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio . Per far sì che una seduta del Consiglio sia valida, occorre la presenza della maggioranza. In caso di votazione a parità, il voto del presidente vale il doppio.

Art.28.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputa necessario o quando la convocazione è richiesta dalla maggioranza dei membri. In questo caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni. Per essere valida, le deliberazioni dovranno ottenere il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, eccezione fatta per le nomine nel qual caso deciderà la sorte, prevarrà l'opinione sostenuta dal Presidente. Un membro del Consiglio può essere presente ad una discussione e deliberazione che riguardi il proprio interesse o quello di un suo parente, nei gradi contemplati dall'art. 24.

Art.29.

Tutte le deliberazioni dovranno essere messe a verbale in forma scritta o audio, che il Presidente , o il vice presidente su delega , e il segretario devono firmare.

Art.30.

Il consiglio ha i seguenti compiti:

- a) Redigere ogni anno il rendiconto e la relazione da presentare all'assemblea.
- b) Convocare l'assemblea ed eseguire le deliberazioni prese dalla stessa.
- c) Preavvisare le proposte fatte dai soci e che non siano state devolute a speciale commissione dell'assemblea.
- d) Preavvisare l'ammissione, l'esclusione e la riammissione di soci (art. 5 e 10).
- e) Elaborare i regolamenti interni,
- f) Contrarre prestiti e disporre del patrimonio sociale per un importo non superiore a FrCH. 5000.—, Il segretario/a redige il processo verbale delle assemblee e del Comitato, sbriga la corrispondenza; il cassiere/a provvede ai pagamenti e agli incassi di ogni genere.

Art.31.

Può essere nominata una commissione di revisione su proposta della maggioranza dei soci . Sarà è composta di due membri e di un supplente. Il suo compito sarà quello di revisionare la gestione del Consorzio e riferire all'assemblea. La decadenza è deliberata dal Consiglio nei confronti dei soci : a) che vengano a trovarsi sotto procedura di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta di concordato o di fallimento ; b) che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali ; c) che si sottraggono ingiustificatamente ai controlli del Consorzio sull'attività svolta, onde accertarne la conformità alle deliberazioni consortili e/o non ottemperino alle prestazioni formulate nei loro confronti dal Consorzio stesso.

IV. Finanziamento del Consorzio

Art.32.

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di quanto determinato ogni anno dall' assemblea dei soci ;
- b) dalla riserva ordinaria ;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri o da sussidi ed altri introiti comunque previsti per legge. E' possibile distribuire le riserve fra i soci durante la vita della società.

Il consorzio provvede al suo finanziamento con i seguenti mezzi:

- a) quote dei soci, finanziarie o in merce/natura
- b) esercizio delle proprie attività
- c) mutui,
- d) premi e sussidi federali, cantonali e comunali, statali o altro
- e) tasse straordinarie fissate dall'assemblea secondo i bisogni.

I conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo del successivo anno , dovrà essere approvato il resoconto , che deve essere iscritta la sostanza netta ed il bilancio.

V. Disposizioni diversi**Art.33.**

La proposta per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio dovrà essere votata dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea espressamente convocata per questa trattazione. Se la proposta è accolta, l'assemblea nomina una commissione incaricata della liquidazione. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di legge I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci operatori.

Art.34.

Ove gli statuti non dispongano circa l'organizzazione ed i rapporti tra il Consorzio e i suoi membri, si applicano le disposizioni dell'art. 60 e seguenti CCS.

Art.35.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci presenti il 17 febbraio 2014.